



**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 21

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 07/2024 AL P.R.G.C. VIGENTE. ADOZIONE PROGETTO PRELIMINARE AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5, DELLA L.R. 56/1977 E S.M.I.

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **cinque**, del mese di **agosto**, alle ore **ventuno** e minuti **zero** presso la sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalle leggi vigenti, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica ORDINARIA.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. CERATO Fabio	SINDACO	GIUST.
2. MARCHISONE Giovanni	CONSIGLIERE	SÌ
3. ARTERO Alessandro	CONSIGLIERE	SÌ
4. LA ROSA Patrizia	CONSIGLIERE	GIUST.
5. ZANGHIRELLA Michela	CONSIGLIERE	SÌ
6. DRUETTA Andrea	CONSIGLIERE	SÌ
7. FERRERO Simona	CONSIGLIERE	SÌ
8. FERRERO Melania	CONSIGLIERE	SÌ
9. VIOTTO Viviana	CONSIGLIERE	SÌ (DA REMOTO)
10. VIOTTO Cristina	CONSIGLIERE	SÌ
11. AUDERO Ivan	CONSIGLIERE	GIUST.
12. AUDERO Francesca	CONSIGLIERE	GIUST.
13. FAUDA Andrea	CONSIGLIERE	GIUST.
	Totale Presenti:	8
	Totale Assenti:	5

Dato atto che la presente seduta si svolge in modalità mista (presenza/videoconferenza) secondo i criteri stabiliti dall'art. 12, comma 1, lettera g), dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 20/12/1999 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 24.02.2022, e con le modalità stabilite dall'art. 2 bis del Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 31 Maggio 2000 e s.m.i..

Con l'intervento e l'opera della **Dott.ssa Laura FILLIOL**, Segretaria Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. Si dà atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Assistono, altresì, senza diritto di voto i sigg.ri assessori: TUMMINELLO Ines, DATTILA Federico e STROBBIA Roberto.

Il Signor **MARCHISONE Giovanni** nella sua qualità di Consigliere Anziano delegato con decreto del Sindaco n. 8 del 02/08/204 a presiedere il Consiglio Comunale nella seduta del 05/08/2024, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione C.C. n. 21 del 05/08/2024

VARIANTE PARZIALE N. 07/2024 AL P.R.G.C. VIGENTE. ADOZIONE PROGETTO PRELIMINARE AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5, DELLA L.R. 56/1977 E S.M.I.

IL SEGRETARIO dà lettura dell'art. 78, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 in merito all'obbligo di astensione e invita i Consiglieri a valutare le proprie personali posizioni in ordine a eventuali situazioni di incompatibilità;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che l'art. 78 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - T.U.E.L.) rubricato "*Doveri e condizione giuridica*" statuisce al comma 2 che "*Gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado*";

DATO PARIMENTI ATTO che, circa i profili sanzionatori, il successivo comma 4 del medesimo articolo prevede che "*Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico*";

RILEVATO come sia opinione del Giudice amministrativo quella per cui la norma in esame sia "*espressione di un obbligo generale di astensione dei membri di collegi amministrativi che si vengano a trovare in posizione di conflitto di interessi perché portatori di interessi personali, diretti o indiretti, in contrasto potenziale con l'interesse pubblico (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 18 febbraio 2004 n. 54863; Sez. IV, 7 ottobre 1998 n. 1291). La ratio di tale obbligo va ricondotta al principio costituzionale dell'imparzialità dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 Cost., a tutela del prestigio della p.a. che deve essere posta al di sopra del sospetto, e costituisce regola tanto ampia quanto insuscettibile di compressione alcuna*" (cfr., *ex multis*, TAR Piemonte, sez. I, 24 aprile 2009, n. 1139);

RILEVATO altresì come dai su esposti principi discendono i seguenti corollari:

i) *l'obbligo ricorre per il solo fatto che i membri del Collegio amministrativo siano portatori di interessi divergenti rispetto a quello generale affidato alle cure dell'organo di cui fanno parte, risultando irrilevante, a tal fine, la circostanza che la votazione non avrebbe potuto avere altro apprezzabile esito, che la scelta sia stata in concreto la più utile e la più opportuna per lo stesso interesse pubblico, ovvero che non sia stato dimostrato il fine specifico di realizzare l'interesse privato o il concreto pregiudizio dell'Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 maggio 2003 n. 2826);*

i) *i soggetti interessati alle deliberazioni assunte dagli organi collegiali di cui fanno parte devono evitare di partecipare finanche alla discussione, potendo condizionare nel complesso la formazione della volontà assembleare, sicché è irrilevante l'esito della prova di resistenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 ottobre 1998 n. 1291);*

ii) *a tutela dell'immagine dell'Amministrazione, rileva anche il conflitto di interessi potenziale, come evidenziato anche dalla giurisprudenza costituzionale e civile (cfr. Corte*

Costituzionale, 28 maggio 1975 n. 129; Cassazione Civile, 16 settembre 2002 n. 13507; Consiglio di Stato, Sez. V n. 2970 del 2008);

iii) l'obbligo di astensione non ammette deroghe, neppure con riferimento alle realtà di piccoli comuni, nei quali al più, si ammette la possibilità di fare luogo a votazioni frazionate su singole componenti del piano, di volta in volta senza la presenza di quei consiglieri che possano astrattamente ritenersi interessati, in modo da conciliare l'obbligo di astensione con l'esigenza - improntata al rispetto del principio di democraticità - di evitare il ricorso sistematico al commissario ad acta (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 16 ottobre 2006 n. 6172 e 26 maggio 2003 n. 2826; TAR Liguria Genova, sez. I, 19 ottobre 2007, n. 1773; TAR Piemonte, sez. I, 24 aprile 2009, n. 1139);

iv) l'obbligo di astensione del titolare di un pubblico ufficio dal procedimento di adozione di atti nei quali sia interessato egli stesso od un suo prossimo congiunto sussiste per il solo fatto che risulti portatore di interessi personali, che possano trovarsi in conflitto, o anche solo in posizione di divergenza, con quello generale affidato alle cure dell'organo di cui fa parte, ed opera a prescindere dall'applicazione della cosiddetta prova di resistenza" (cfr. TAR Sardegna, sez. II, 6 ottobre 2008, n. 1815);

DATO ATTO che:

- l'astensione dei consiglieri dalla votazione in ordine allo strumento urbanistico si impone soltanto allorché la discussione verta su un oggetto specifico rispetto al quale sia evidente la situazione di interessamento del consigliere. Nel caso in cui, invece, (...) il corpo deliberante sia chiamato a deliberare un provvedimento di carattere generale, quale il piano regolatore comunale, l'astensione del consigliere interessato non è necessaria, in quanto il voto del singolo amministratore non riguarda uno specifico "affare" su cui si appunta un personale interesse, ma tocca il contenuto complessivo di un atto, frutto di procedimenti complessi, in cui refluiscono e si compensano interessi molteplici, pubblici, collettivi ed individuali (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 28.10.1986, n. 682; TAR Piemonte, I, n. 387/2008);
- l'obbligo di astensione, per incompatibilità, dei soggetti membri di organi collegiali ricorra per il solo fatto che essi siano portatori di interessi personali che possono trovarsi in posizione di conflittualità ovvero anche solo di divergenza rispetto a quello, generale, affidato alle cure dell'organo di appartenenza, risultando ininfluyente che, nel corso del procedimento, il suddetto organo abbia proceduto in modo imparziale ovvero che non sussista prova che nelle sue determinazioni sia stato condizionato dalla partecipazione di soggetti portatori di interessi personali diversi, atteso che l'obbligo di astensione per incompatibilità è espressione del principio generale di imparzialità e di trasparenza), al quale ogni p.a. deve conformare la propria immagine, prima ancora che la propria azione (v. C.S., sez. IV, dec. 25 settembre 1995 n. 755)." (Consiglio di Stato, V, 3744/2009);

DATO ATTO che:

- alle ore 21.10 esce il consigliere FAUDA Andrea in quanto incompatibile; risultano pertanto presenti n. 8 consiglieri;
- alle ore 21,20 i Consiglieri all'unanimità per alzata di mano dispongono la sospensione del Consiglio Comunale per permettere all'Architetto Cucco, estensore della variante, di intervenire, illustrare gli elaborati e rispondere a eventuali domande;
- l'architetto Cucco illustra i contenuti della variante e risponde alle domande dei Consiglieri;
- alle ore 21,50 i Consiglieri all'unanimità per alzata di mano dispongono la ripresa dei lavori del Consiglio Comunale,
- il Segretario Comunale ricorda ai consiglieri e al pubblico il divieto di procedere a registrazioni audio o video delle sedute consiliari ai sensi dell'art. 2 bis, comma 5 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

PREMESSO che il Comune di Vigone è dotato di P.R.G.C., approvato con D.G.R. n. 18-1203 del 17 dicembre 2010, pubblicato sul B.U.R.P. n. 51 del 23/12/2010 e successive Variante Parziale V2011.1, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 10/11/2011, modifiche non costituenti variante ai sensi dell'art. 17, comma 8, della L.R. 56/77 e s.m.i., approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 20/12/2011, Variante Parziale V2011.2 per Area RA10, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 29/03/2012, Variante Parziale V2012.3 per Area ZT1, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 27/11/2012, Variante Parziale V2013.4, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 26/11/2013, modifiche non costituenti variante ai sensi dell'art. 17, comma 12, della L.R. 56/77 e s.m.i., approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 29/07/2014, Variante Parziale V2015.5, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 dell'11/03/2016 e Variante Strutturale n. 1, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 07/10/2021, pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte n. 49 del 09/12/2021 e Variante Parziale n. 6, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 02/10/2023, pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte n. 42 del 19/10/2023;

RICHIAMATA in particolare la Variante Strutturale n. 1 redatta ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. 56/1977 e s.m.i. che ha modificato sostanzialmente gli elaborati e le norme tecniche di attuazione costituenti la struttura del Piano Regolatore vigente;

CONSIDERATO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 07/12/2023 “*Atto di indirizzo per avvio procedura di variante parziale al P.R.G.C. vigente della Città di Vigone ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 56/1977 e s.m.i. – revisione aree per servizi pubblici e correzione degli elaborati di piano ai sensi dell'art.17, comma 12, della L.R. 56/1977 e s.m.i.*” è stato disposto l'avvio delle procedure di Variante parziale al P.R.G.C. del comune di Vigone demandando al Responsabile del Settore Tecnico comunale tutti gli adempimenti gestionali discendenti dalla deliberazione;
- con determinazione n. 891/2023 del 22/12/2023 ad oggetto “*Affidamento incarico professionale per la redazione documento tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità a V.A.S. e stesura variante parziale al vigente P.R.G.C. ai sensi del comma 5, art.17 della L.R. 56/1977 e s.m.i. – revisione aree a servizi e correzioni comma 12. Assunzione impegno di spesa*”, veniva affidato all'Arch. Giorgio Cucco – con studio in Cercenasco (TO), Via Vescovo Francesco Rasino n. 1, l'incarico professionale per la redazione del documento tecnico di verifica assoggettabilità a V.A.S. e stesura Variante parziale al vigente P.R.G.C. ai sensi dell'art.17, comma 5, della L.R. 56/1977 e s.m.i., come da offerta agli atti prot. 13305 del 15/12/2023;
- è pertanto intenzione dell'Amministrazione comunale, attraverso l'approvazione della presente Variante Parziale “V2024.7” ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 56/1977 e s.m.i., perseguire i seguenti principali obiettivi:
 1. riordinare le aree per servizi, escludendo quelle non realizzate e potenzialmente di scarso interesse pubblico, concentrando i servizi pubblici su un'area di rilevante e concreto interesse pubblico per la realizzazione di un complesso sportivo e di un parcheggio pubblico;
 2. incrementare le aree per servizi pubblici entro i limiti di cui all'art. 17, comma 5, della L.R. 56/77 e s.m.i. per consentire l'attuazione degli obiettivi descritti al punto precedente;
 3. prevedere un incremento dell'area produttiva IN6 per promuovere il completamento e la valorizzazione dell'area artigianale ubicata ad est del Comune;
 4. eliminare il vincolo di aree per servizi pubblici da due fabbricati ubicati all'interno del centro storico e ripерimetrare gli stessi all'interno dell'area urbanistica ZR;

5. correggere errori ed imprecisioni riscontrati all'interno del corpo normativo e delle tavole grafiche del PRGC vigente, obiettivo espletato nell'ambito della presente variante ma possibile anche con procedura ai sensi dell'art. 17, comma 12, della L.R. 56/77 e s.m.i.;

RICHIAMATI:

- i contenuti dell'art. 17, comma 7, della L.R. 56/1977 e s.m.i. che stabilisce che la deliberazione di adozione della variante parziale contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del P.R.G.C. vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui all'art. 17, comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga;
- i contenuti dell'art. 17, comma 11, della L.R. 56/1977 e s.m.i. che stabilisce che per le varianti parziali al P.R.G.C., la VAS, ove prevista, è svolta dal comune purché dotato della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7, della stessa L.R. 56/77, in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni definite con apposito provvedimento dalla Giunta Regionale;
- gli indirizzi normativi per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 "*Tutela ed uso del suolo*" e s.m.i. contenuti nella deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977, pubblicata sul B.U. n. 10 del 10 marzo 2016 ed in particolare l'Allegato 1 "*Disposizioni per lo svolgimento integrato dei procedimenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di VAS*" che al sottopunto 1.1 "*Ambito di applicazione*" del punto 1 "*Modalità di svolgimento e integrazione delle procedure*", stabilisce che le varianti parziali, come definite dall'art. 17, comma 5 ed ai sensi dell'art. 17, comma 8, della L.R. 56/1977, devono essere sottoposte alla fase di verifica preventiva di assoggettabilità a VAS ed alla lettera j.1) del punto 2 riassume il procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al P.R.G.: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "*in maniera contestuale*";

VISTE:

- la "*Relazione geologica*" di verifica della compatibilità con l'assetto idrogeologico degli interventi proposti nelle aree S.1_a, S.1_b e IN6 dalle Variante parziale n. 07/2024 al P.R.G.C. vigente, redatta dal Dott. Geol. Dario Fontan con studio in Pinerolo (TO), Via Ugo Marino n. 9, acquisita al protocollo comunale al n. 0007566 in data 04/07/2024;
- la "*Verifica di compatibilità acustica*" con la classificazione acustica del territorio comunale della Variante parziale n. 07/2024 al P.R.G.C. vigente, redatta dal Dott. Ing. Antonio Brone con studio in Villafranca Piemonte (TO), Via Circonvallazione n. 31, acquisita al protocollo comunale al n. 8134 in data 20/07/2024;

ACQUISITO il "*Progetto preliminare di Variante parziale n. 07/2024*" al P.R.G.C. vigente, redatto ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 56/1977 e s.m.i. dall'Arch. Giorgio Cucco con studio in Cercenasco (TO), Via Vescovo Francesco Rasino n. 1, rubricato al protocollo comunale al n. 8405 in data 26/07/2024 e composto dai seguenti elaborati:

- Elaborato_1 - Relazione illustrativa delle modifiche di variante;
- Elaborato_2 - Norme Tecniche di Attuazione e Tabelle di Sintesi;
- Elaborato_3 - Relazione di Verifica di Coerenza con il PPR;
- Elaborato_4 - Documento tecnico di verifica di assoggettabilità a VAS;
- Elaborato_D2 - Progetto di P.R.G.C.: Intero Territorio Comunale – Scala 1:7.500;
- Elaborato_D2.1 - Progetto di P.R.G.C.: Territorio Comunale - Settore Nord / Ovest - Scala 1:5.000;

- Elaborato_D2.2 - Progetto di P.R.G.C.: Territorio Comunale - Settore Nord / Est – Scala 1:5.000;
- Elaborato_D2.3 - Progetto di P.R.G.C.: Territorio Comunale - Settore Sud / Est – Scala 1:5.000;
- Elaborato_D2.4 - Progetto di P.R.G.C.: Territorio Comunale - Settore Sud / Ovest – Scala 1:5.000;
- Elaborato_D3 - Sviluppo del P.R.G.C. Concentrico: destinazione d'uso – Scala 1:2.000;
- Elaborato_D7 - Interventi ammessi nella zona ZR scala 1:500;
- Elaborato_E1 - Carta d'uso del suolo: individuazione delle aree normative con i riferimenti dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica in rapporto alla pericolosità geomorfologia – concentrico – Scala 1:2.000;
- Elaborato_E2.1 - Carta d'uso del suolo: individuazione delle aree normative con i riferimenti dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica in rapporto alla pericolosità geomorfologia – Territorio Comunale, Settore Nord /Ovest – Scala 1:5.000;
- Elaborato_E2.2 - Carta d'uso del suolo: individuazione delle aree normative con i riferimenti dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica in rapporto alla pericolosità geomorfologia – Territorio Comunale, Settore Nord /Est – Scala 1:5.000;
- Elaborato_E2.3 - Carta d'uso del suolo: individuazione delle aree normative con i riferimenti dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica in rapporto alla pericolosità geomorfologia – Territorio Comunale, Settore Sud /Est – Scala 1:5.000;
- Elaborato_E2.4 - Carta d'uso del suolo: individuazione delle aree normative con i riferimenti dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica in rapporto alla pericolosità geomorfologia – Territorio Comunale, Settore Sud /Ovest – Scala 1:5.000;
- Verifica di compatibilità acustica a firma del Dott. Ing. Antonio Brone;
- Relazione geologica a firma del Dott. Geol. Dario Fontan;

VERIFICATO che la variante in oggetto, come meglio argomentato nell'Elaborato 1 “*Relazione illustrativa delle modifiche di variante*” e riassunto nel prospetto numerico sottostante, è da ritenersi variante parziale ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 56/1977 e s.m.i. in quanto le modifiche introdotte soddisfano tutte le seguenti condizioni elencate al medesimo comma:

- a) non modificano l'impianto strutturale del P.R.G. in quanto interessano limitate aree inserite nell'ambito degli insediamenti esistenti;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovra comunale;
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 della L.R. 56/1977 e s.m.i. per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla predetta legge;
- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 della L.R. 56/1977 e s.m.i. per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla predetta legge;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente in misura superiore al 4 per cento per i comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del P.R.G.C. vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale;
- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G.C. vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 8 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti (Lettera come modificata dall'art.30 della L.R. 07/2022);
- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G.C. vigente;

h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 56/1977 e s.m.i., nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;

come risulta dal seguente prospetto:

Verifica dei Limiti operativi (art. 17, comma 5, della L.R. 56/1977 e s.m.i.)						
Abitanti insediabili previsti dal P.R.G.C. vigente (Var. Strutt. n. 1 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 07/10/2021)					Ab. 6.222	
Aree per servizi pubblici da P.R.G.C. vigente (Var. Strutt. n. 1 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 07/10/2021) *					Mq. 156.352,99	
Aree per attività produttive da P.R.G.C. vigente (Var. Strutt. n. 1 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 07/10/2021)					Mq. 274.444,00	
Art. 17, comma 5, della L.R. 56/1977 e s.m.i.	Requisiti variante parziale	Quantità massima ammessa per le varianti parziali (mq.)	Quantità previste nelle precedenti 6 varianti parziali (mq.)	Quantità previste nella presente variante parziale n.7/2024 (mq.)	Verifica complessiva	
a	<i>Modifica dell'impianto strutturale del P.R.G.C. vigente</i>	No	No	No	No	
b	<i>Modifica significativa della funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale</i>	No	No	No	No	
c	<i>Riduzione delle aree per servizi per più di 0,5 mq/ab.</i>	3.111,00	-33,32	0	Tot. Vp < 0,5 mq/ab	No
d	<i>Incremento delle aree per servizi per più di 0,5 mq/ab.</i>	3.111,00	0	+2.799,63	Tot. Vp < 0,5 mq/ab	No
e	<i>Incremento della capacità insediativa residenziale del P.R.G.C.</i>	249 ab	0	0	No	
f	<i>Incremento delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità del P.R.G.C. per le attività economiche produttive, direzionali, turistico-ricettive e commerciali superiore al 8% su aree contigue a quelle urbanizzate (comuni con meno di 10.000 ab.)</i>	16.466,64	0	10.293,00	Tot. Vp < 8% aree produttive	No
g	<i>incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente</i>	No	No	No	No	
h	<i>modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti</i>	No	No	No	No	

* il quantitativo dichiarato in tabella delle aree per servizi del P.R.G.C. Vigente comprende le correzioni di errori materiali riscontrati sulle tabelle di zona vigenti ovvero il conteggio nelle aree per servizi di un'area per servizi denominata "S1" che era stata introdotta nella proposta tecnica del progetto preliminare della variante strutturale 1, poi stralciata nelle successive fasi di approvazione

ma erroneamente mantenuta nelle tabelle di zona e nel conteggio complessivo delle aree per servizi pubblici.

ESAMINATO in particolare l'Elaborato 4 "*Documento tecnico di verifica di assoggettabilità a VAS*" della Variante Parziale n. 07/2024 redatto dall'Arch. Giorgio Cucco ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "*Norme in materia ambientale*" ed ai criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi indicati nell'Allegato I alla Parte II del medesimo decreto, della L.R. 14/12/1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" e della D.G.R. n.25-2977 del 29/02/2016 "*Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56*", finalizzato all'analisi ed alla valutazione delle ricadute e ripercussioni sulle caratteristiche delle componenti ambientali che potranno generarsi dall'attuazione delle previsioni urbanistiche della variante parziale;

RITENUTO che per la variante parziale al P.R.G.C. in argomento, è preferibile seguire l'iter procedurale cosiddetto "*in maniera contestuale*" applicando lo schema specificato alla lettera j.1 del punto 2 dell'Allegato 1 alla D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977 che prevede l'adozione del progetto preliminare di variante da parte del Consiglio comunale, comprensivo del "*Documento tecnico di verifica di assoggettabilità a VAS*" le cui analisi hanno messo in evidenza come le modifiche previste dalla variante non comportano particolari rischi per l'ambiente, la salute umana ed il paesaggio e non possiedono elementi di criticità tali da rendere necessario l'assoggettamento della stessa alla fase di Valutazione Ambientale Strategica;

DATO ATTO che il procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al P.R.G.C., di cui alla lettera j.1 del punto 2 dell'Allegato 1 alla D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977, prevede di espletare la fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "*in maniera contestuale*" e più precisamente, all'adozione del progetto preliminare da parte del Consiglio comunale, seguirà la pubblicazione della Variante parziale per 15+15 gg. per le osservazioni e la contestuale trasmissione della Variante parziale e del "*Documento tecnico di verifica di assoggettabilità a VAS*" ai soggetti con competenza ambientale ed alla Città Metropolitana di Torino per la formulazione dei propri pareri ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS;

SENTITI gli interventi:

- del Consigliere VIOTTO Cristina che riferisce che la variante sia nata ad hoc per individuare il nuovo polo sportivo (tutte le variazioni sono finalizzate a tale scopo) e rileva che ci siano poche informazioni in merito al progetto. Riferisce inoltre che il materiale è stato ricevuto venerdì 2 agosto, in mattinata, pertanto i tempi per l'analisi dello stesso siano stati molto ristretti mentre avrebbero avuto bisogno di un mese per esaminare tutta la documentazione. Evidenzia inoltre di non aver avuto tempo di contattare l'ufficio tecnico e fa presente che sarebbe stato utile organizzare un incontro aperto a tutta la cittadinanza per presentare e discutere il progetto del nuovo polo sportivo. Afferma inoltre che il polivalente non sia una priorità e rimarca quindi l'opportunità di organizzare un incontro pubblico. Conclude l'intervento affermando che il nuovo polo sportivo è individuato come integrativo degli impianti sportivi esistenti, ma che per il gruppo di minoranza non siano ancora noti quali siano le prospettive in merito agli impianti sportivi esistenti;
- dell'Assessore DATTLA Federico che risponde precisando che i tempi necessari per tali progetti sono sempre lunghi e complessi. Specifica che al momento non c'è ancora un progetto per i nuovi impianti sportivi: l'attuale passaggio era necessario per individuare l'area al fine di poter, eventualmente, partecipare anche a bandi pubblici. Precisa inoltre che la creazione del nuovo polo sportivo non prevede la cancellazione degli attuali impianti sportivi.

Conclude l'intervento sottolineando che, sicuramente, quando si inizierà a progettare il polo sportivo ci sarà il coinvolgimento della popolazione;

- del Vice Sindaco TUMMINELLO Ines che precisa ulteriormente che la nuova area è ad integrazione di quella esistente e non in sostituzione, conferma inoltre che non è ancora stata presa alcuna decisione definitiva in merito al progetto. Evidenzia che al momento attuale c'è solo l'individuazione dell'area in cui collocare l'impianto sportivo;

ATTESO che il Segretario Comunale precisa che l'invio della documentazione ai capigruppo è stata effettuata tramite e-mail (con relativa indicazione per la consultazione della documentazione tecnica tramite collegamento a we-transfer) mercoledì 31 luglio e specifica inoltre che tutta la documentazione cartacea era depositata presso l'ufficio segreteria fin dalla data di invio della convocazione. Evidenzia inoltre che trattandosi di numerosi elaborati con tavole di grandi dimensioni sarebbe sicuramente più agevole esaminarne la copia stampata anziché i file a video. Trattandosi inoltre di file di grandi dimensioni il trasferimento informatico non può avvenire tramite semplice e unica mail ma solo tramite invio di plurime mail o con sistemi alternativi. Conferma, inoltre, la possibilità di contattare gli uffici comunali che si rendono disponibili a fornire informazioni e chiarimenti in tempo utile per le sedute consiliari;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 05/12/1977, n. 56 e s.m.i.;
- la D.G.R. 29/02/2016, n. 25-2977;

RITENUTO il progetto preliminare di Variante Parziale n. 07/2024 al vigente P.R.G.C. meritevole di adozione in quanto adeguato a perseguire gli obiettivi prefissati da questa Amministrazione;

CONSIDERATO che per i contenuti degli elaborati di Variante la presente variante presenta le caratteristiche della fattispecie "parziale" ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 56/77 e s.m.i. secondo la definizione del medesimo comma;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO che i pareri sono rilasciati sulla proposta di deliberazione nel suo complesso;

CON VOTI FAVOREVOLI 7, CONTRARI NESSUNO, ASTENUTI 1 (Consigliere Viotto Cristina) resi per alzata di mano;

DELIBERA

DI RICHIAMARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale per presente provvedimento, che assume altresì contenuto motivazionale ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 e s.m.i.;

DI ADOTTARE il progetto preliminare di Variante Parziale n. 07/2024 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 56/77 e s.m.i. redatto dall'Arch. Giorgio Cucco di Cercenasco (TO), costituito dai seguenti elaborati che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale:

- Elaborato_1 - Relazione illustrativa delle modifiche di variante;
- Elaborato_2 - Norme Tecniche di Attuazione e Tabelle di Sintesi;

- Elaborato_3 - Relazione di Verifica di Coerenza con il PPR;
- Elaborato_4 - Documento tecnico di verifica di assoggettabilità a VAS;
- Elaborato_D2 - Progetto di P.R.G.C.: Intero Territorio Comunale – Scala 1:7.500;
- Elaborato_D2.1 - Progetto di P.R.G.C.: Territorio Comunale - Settore Nord / Ovest - Scala 1:5.000;
- Elaborato_D2.2 - Progetto di P.R.G.C.: Territorio Comunale - Settore Nord / Est – Scala 1:5.000;
- Elaborato_D2.3 - Progetto di P.R.G.C.: Territorio Comunale - Settore Sud / Est – Scala 1:5.000;
- Elaborato_D2.4 - Progetto di P.R.G.C.: Territorio Comunale - Settore Sud / Ovest – Scala 1:5.000;
- Elaborato_D3 - Sviluppo del P.R.G.C. Concentrico: destinazione d’uso – Scala 1:2.000;
- Elaborato_D7 - Interventi ammessi nella zona ZR scala 1:500;
- Elaborato_E1 - Carta d’uso del suolo: individuazione delle aree normative con i riferimenti dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica in rapporto alla pericolosità geomorfologia –concentrico – Scala 1:2.000;
- Elaborato_E2.1 - Carta d’uso del suolo: individuazione delle aree normative con i riferimenti dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica in rapporto alla pericolosità geomorfologia –Territorio Comunale, Settore Nord /Ovest – Scala 1:5.000;
- Elaborato_E2.2 - Carta d’uso del suolo: individuazione delle aree normative con i riferimenti dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica in rapporto alla pericolosità geomorfologia –Territorio Comunale, Settore Nord /Est – Scala 1:5.000;
- Elaborato_E2.3 - Carta d’uso del suolo: individuazione delle aree normative con i riferimenti dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica in rapporto alla pericolosità geomorfologia –Territorio Comunale, Settore Sud /Est – Scala 1:5.000;
- Elaborato_E2.4 - Carta d’uso del suolo: individuazione delle aree normative con i riferimenti dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica in rapporto alla pericolosità geomorfologia –Territorio Comunale, Settore Sud /Ovest – Scala 1:5.000;
- Verifica di compatibilità acustica a firma del Dott. Ing. Antonio Brone;
- Relazione geologica a firma del Dott. Geol. Dario Fontan;
- **DI STABILIRE** che, relativamente alla Variante parziale al P.R.G.C. in argomento, si farà ricorso all’iter procedurale definito “in maniera contestuale” dall’Allegato 1 alla D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977, rifacendosi così allo schema specificato al punto j.1 del citato allegato;
- **DI DARE ATTO** che:
- la Variante rispetta tutte le indicazioni e le caratteristiche previste dalla normativa regionale e per tale motivazione rientra a pieno titolo tra le varianti di cui all’art. 17, comma 5, della L.R. 56/1977 in quanto soddisfa tutte le condizioni di cui ai punti a)-b)-c)-d)-e)-f)-g)-h) del medesimo comma ed è classificabile come “Variante Parziale”, come evidenziato nelle tabelle inserite nelle premesse e come dettagliato e argomentato nella relazione illustrativa delle modifiche di variante;
 - rispetto ai contenuti della presente Variante Parziale n.07/2024 al vigente P.R.G.C. non emergono interferenze con gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica sovracomunali;
 - la fase di verifica di assoggettabilità a VAS si conclude con l’emissione del provvedimento di verifica dell’Organo Tecnico comunale, istituito ai sensi dell’art. 7 della L.R. 40/1998, che tiene conto dei pareri trasmessi dai soggetti con competenza ambientale;
 - ai sensi dell’art. 58 della L.R. 56/77 e s.m.i a decorrere dalla data di adozione del presente progetto preliminare trovano applicazione le misure di salvaguardia e pertanto,

sino all'emanazione dell'atto di approvazione della variante urbanistica in argomento, il Comune sospende ogni determinazione sulle istanze o dichiarazioni di trasformazione urbanistica in contrasto con le indicazioni e prescrizioni previste dal presente progetto preliminare di Variante Parziale n. 07/2024;

- **DI PROCEDERE**, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i., con l'espletamento delle seguenti modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione del progetto preliminare di Variante parziale n. 07/2024 al vigente P.R.G.C.:
 - pubblicazione per trenta giorni sul sito informatico del Comune di tutti gli elaborati relativi al progetto preliminare; chiunque potrà presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse nei quindici giorni finali del periodo di pubblicazione;
 - invio, contestuale all'avvio della fase di pubblicazione, della deliberazione alla Città metropolitana di Torino che si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con gli strumenti di programmazione sovracomunale;
 - trasmissione della variante e del "Documento tecnico di verifica di assoggettabilità a VAS" ai soggetti con competenza ambientale al fine dell'espressione dei rispettivi pareri;
- **DI PROCEDERE**, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 33/13 alla pubblicazione della presente deliberazione e dei relativi allegati sul sito internet – sezione amministrazione trasparente;
- **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Settore Tecnico per i successivi adempimenti previsti dall'art. 17, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile **CON VOTI FAVOREVOLI 7, CONTRARI NESSUNO, ASTENUTI 1** (Consigliere Viotto Cristina) resi per alzata di mano, al fine di procedere celermente all'attivazione di tutte le procedure necessarie per la successiva approvazione della Variante Parziale n. 07/2024 al P.R.G.C. vigente.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

(MARCHISONE Giovanni)

Giovanni Marchisone



IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente

(Dott.ssa Laura FILLIOL)

Ai sensi dell'art. 22 del Codice dell'Amministrazione Digitale, si attesta che il presente documento è copia informatica conforme all'originale analogico conservato all'interno del sistema di gestione documentale del Comune di Vigone, formata nel rispetto dell'art. 2.2. delle *Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici* del 12/09/2020, in quanto il Consigliere delegato a presiedere la seduta Sig. Marchisone Giovanni non dispone di firma digitale.

Il Pubblico ufficiale delegato

Dott.ssa Laura Filliol

firmato digitalmente a norma dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005